

- **PREMESSA**
- **IL SISTEMA TRADIZIONALE**
  - Principali innovazioni
  - Il Consiglio di Amministrazione
  - Il Collegio Sindacale
- **IL SISTEMA DUALISTICO**
  - Principali caratteristiche
  - Il Consiglio di Gestione
  - Il Consiglio di Sorveglianza
- **IL SISTEMA MONISTICO**
  - Principali caratteristiche
  - Il Consiglio di Amministrazione
  - Il Comitato per il controllo sulla gestione

## Competenze dell'assemblea ordinaria (società con Consiglio di Sorveglianza)

- Nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza; determinazione del loro compenso
- Deliberazione in tema di responsabilità dei consiglieri di sorveglianza
- Deliberazione su distribuzione degli utili
- Nomina del revisore
- Lo statuto **può attribuire** all'assemblea la competenza per l'approvazione del bilancio d'esercizio, nel caso in cui il bilancio non sia approvato dal consiglio di sorveglianza ovvero lo richiedano 1/3 dei componenti il consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE

### Consiglio di Gestione

- Nomina componenti e competenze
- Durata della carica ed incompatibilità
- Revoca e sostituzione
- Azioni di responsabilità

(segue)

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE

### Consiglio di Sorveglianza

- Nomina e requisiti dei componenti
- Durata della carica ed incompatibilità
- Revoca e sostituzione
- Competenze

## Nomina, componenti e competenze (1)

- I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo
- Lo statuto stabilisce il numero massimo ed (eventualmente) minimo dei componenti, che non possono comunque essere inferiori a due (esclusione dell'Amministratore Unico)\*
- Successivamente, la **competenza generale per la nomina** dei componenti, anche non soci, **è in capo al Consiglio di Sorveglianza**, che ne determina il numero nei limiti previsti dallo statuto
- **Il Consiglio di Gestione ha la gestione esclusiva dell'impresa per il raggiungimento dello scopo sociale**

## Nomina, componenti e competenze (2)

- Il Consiglio di Gestione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti (*ma non è previsto un Comitato Esecutivo*)
- Valgono per il caso di delega le limitazioni e gli obblighi di informativa a carico degli organi delegati previsti dalla disciplina dell'amministrazione secondo il sistema tradizionale

IL SISTEMA DUALISTICO - CONSIGLIO DI GESTIONE  
**Durata della carica e incompatibilità**

- I componenti del Consiglio di Gestione
  - restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi
  - scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili, salvo diversa disposizione statutaria
  - debbono possedere gli stessi requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per gli amministratori
  - **non possono far parte del Consiglio di Sorveglianza**

## Revoca e sostituzione

- Il Consiglio di Sorveglianza può in qualunque momento revocare i componenti il Consiglio di Gestione, compresi quelli nominati dall'atto costitutivo
- L'unico limite al potere di revoca è dato dal diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la revoca avvenga senza giusta causa
- Il Consiglio di Sorveglianza, inoltre, provvede senza indugio a nominare i sostituti dei componenti il Consiglio di Gestione che sono venuti a mancare  
**Il Consiglio di Sorveglianza ha quindi un ampio potere condizionante nei confronti dei membri del Consiglio di Gestione**

IL SISTEMA DUALISTICO - CONSIGLIO DI GESTIONE  
**Azioni di responsabilità (1)**

- L'**azione sociale di responsabilità** può essere promossa, oltre che dalla società e dai soci, a seguito di **deliberazione del Consiglio di Sorveglianza**
- Se la deliberazione di cui al punto precedente è assunta con una maggioranza dei **due terzi** dei componenti il Consiglio di Sorveglianza, i membri del Consiglio di Gestione contro cui è proposta sono **revocati dall'ufficio** ed il Consiglio di Sorveglianza medesimo provvede alla loro sostituzione
- L'azione può essere esercitata dal Consiglio di Sorveglianza entro **cinque anni** dalla cessazione dalla carica del consigliere di gestione

## Azioni di responsabilità (2)

... altri tipi di azione di responsabilità ...

- Nei confronti dei componenti il Consiglio di Gestione possono altresì essere esperite le **azioni di responsabilità da parte di creditori e di singoli soci o terzi** (ivi compresi organi di procedure concorsuali) in completa analogia con quanto previsto per gli amministratori secondo il sistema tradizionale

## Nomina e requisiti dei componenti (1)

- I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono
  - anche non soci
  - **nominati dall'assemblea**, tranne i primi che sono nominati nell'atto costitutivo
  - determinati nel numero dallo statuto, anche se lo stesso non può prevederne un numero inferiore a tre
- L'assemblea elegge il Presidente del Consiglio di Sorveglianza

## Nomina e requisiti dei componenti (2)

- I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. In particolare
  - **almeno un componente effettivo deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili**
  - se lo statuto lo richiede, devono avere ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza

## Durata della carica e incompatibilità (1)

- I componenti del Consiglio di Sorveglianza
  - restano in carica per un periodo di 3 esercizi
  - scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili, salvo diversa disposizione statutaria
  - **non possono far parte del Consiglio di Gestione, a pena di decadenza dall'ufficio**

## Durata della carica e incompatibilità (2)

- Sono previste per i componenti del Consiglio di Sorveglianza le stesse cause di ineleggibilità e decadenza (esclusa quella relativa ai rapporti di parentela) previste per i componenti del Collegio Sindacale (art. 2399)
- In particolare **non possono** essere eletti alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza **i soggetti legati** alla società, o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o alle società soggette a comune controllo, **da un rapporto di lavoro, o un rapporto continuativo di consulenza** o da un rapporto di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza

## Revoca e sostituzione

- I **componenti del Consiglio di Sorveglianza**, compresi quelli nominati dall'atto costitutivo, possono essere in qualsiasi momento **revocati dall'assemblea** purché la deliberazione sia presa a maggioranza di almeno il quinto del capitale sociale; tale potere è limitato, come per la revoca dei Consiglieri di Gestione, dalla necessità che la revoca avvenga per **giusta causa, pena il risarcimento del danno**
- L'Assemblea, inoltre, provvede senza indugio a nominare i sostituti dei componenti il Consiglio di Sorveglianza che sono venuti a mancare

## Competenze (1)

- Coerentemente con la sua natura “mista” di organo che svolge funzioni di controllo (attribuite dalla riforma al Collegio Sindacale) nonché di organo con competenze decisionali tipiche dell'assemblea, il Consiglio di Sorveglianza
  - nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione
  - approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato
  - esercita le funzioni di controllo

## Competenze (2)

... altre competenze .....

- **promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Gestione** e presenta la denuncia al Tribunale in caso di gravi irregolarità nella gestione
- **riferisce all'Assemblea, almeno una volta all'anno, sull'attività di vigilanza** svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati
- I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico\*. Sono responsabili solidalmente con i membri del Consiglio di Gestione per fatti od omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica

- **PREMESSA**
  
- **IL SISTEMA TRADIZIONALE**
  - Principali innovazioni
  - Il Consiglio di Amministrazione
  - Il Collegio Sindacale
  
- **IL SISTEMA DUALISTICO**
  - Principali caratteristiche
  - Il Consiglio di Gestione
  - Il Consiglio di Sorveglianza
  
- **IL SISTEMA MONISTICO**
  - Principali caratteristiche
  - Il Consiglio di Amministrazione
  - Il Comitato per il controllo sulla gestione

- **2409-sexiesdecies (Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno).**

Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un **comitato costituito al suo interno**.

- **2409-septiesdecies (Consiglio di amministrazione).**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

**Almeno un terzo** dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei **requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci** dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

## IL SISTEMA MONISTICO – COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

- 2409-octiesdecies (**Comitato per il controllo sulla gestione**).

Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la **nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione**. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio **il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre**.

Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di **onorabilità e professionalità** stabiliti dallo statuto e dei requisiti di **indipendenza stabiliti per i sindaci** dall'articolo 2399, primo comma, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

..... **continua**

IL SISTEMA MONISTICO - COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

- 2409-octiesdecies (Comitato per il controllo sulla gestione). ...segue

**Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.**

Il comitato per il controllo sulla gestione:

- a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il **presidente**;
- b) **vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione**

..... *continua*

- 2409-octiesdecies (Comitato per il controllo sulla gestione).

...segue

c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione **con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.**

Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma (in tema di riunioni e deliberazioni del collegio sindacale), 2405, primo comma (in tema di intervento alle adunanze del cda, del comitato esecutivo e alle assemblee) , e 2408 (in tema di denuncia dei soci al collegio sindacale).

- 2409-noviesdecies (Norme applicabili e controllo contabile).

**Al consiglio di amministrazione si applicano**, in quanto compatibili, una serie di articoli del c.c. in tema di “amministratori”

**Il controllo contabile e' esercitato** da un revisore contabile o da una società di revisione (solo società di revisione, se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio)

Si applicano in quanto compatibili le altre norme in tema di controllo contabile.